



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. 1058/2016 R.G. TRIB.

N. 8920/2011 R.G.N.R.

N. 1877/16 Reg.

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico Monocratico

Dr. FRANCESCO LOSCHI all'udienza del **20.07.2016**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

Data del Deposito

S E N T E N Z A

nei confronti di:

CONFALONIERI Umberto

Nato il 27.03.1990 a Ragusa

e residente in Zelarino (Ve), Via Castellana n. 264/L;

Posizione Giuridica: **Libero - ASSENTE**

Difensore d'ufficio: Avv. Manuela D'Angelo del Foro di
Perugia

Data di
irrevocabilità

I M P U T A T O

Del delitto di cui all'art. 640 c.p. per avere, con artifici
consistiti nel predisporre un annuncio di vendita sul sito

Esecuzione

subito.it ed un riferimento per l'accredito riferibile su *Poste Pay* e raggiri nel promettere, mediante il primo, la vendita del seguente materiale:

o Telefono cellulare modello *Apple iPhone*

il tutto con l'intendimento di ricevere il denaro senza inviare la merce, indotto in errore Tamburelli Marco che corrispondeva la somma di € 267,00 percepita da CONFALONIERI UMBERTO senza ricevere quanto acquistato.

In Gualdo Tadino (Pg), il 17 aprile 2011.

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO Dr.ssa Stefania Vincentelli (V.P.O.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero sulla questione relativa all'incompetenza per territorio si rimette al Giudice.

Il Difensore dell'imputato si associa al Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'imputato CONFALONIERI UMBERTO veniva citato in giudizio per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe con decreto del 18 maggio 2015.

All'udienza del 20 aprile 2016 il Giudice, rilevato che la notifica alla persona offesa non risultava andata a buon fine, ne disponeva il rinnovo a cura della Polizia Municipale di Gualdo Tadino *riservandosi espressamente all'esito di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio.*

All'udienza del 20 luglio 2016, compiuta la preliminare verifica circa la corretta costituzione delle parti, rilevata d'ufficio la propria incompetenza per territorio ai sensi degli artt. 21 e ss. c.p.p. sulla scorta della contestazione posta all'origine dell'odierno procedimento, invitava le parti ad interloquire in ordine a tale specifica questione; all'esito, sulle conclusioni rassegnate nei termini in epigrafe riportati, il processo ha trovato definizione con la pronunzia resa in dispositivo, pubblicata in udienza con le modalità di cui all'art. 545, secondo comma, c.p.p..

2. CONFALONIERI UMBERTO è imputato nell'ambito dell'odierno procedimento per il delitto di truffa commessa a mezzo *internet*.

All'imputato viene contestato, più nel dettaglio, di aver offerto in vendita sul sito internet *www.subito.it* un telefono cellulare *iPhone*, simulandone la disponibilità e facendosi successivamente ricaricare dalla persona offesa la carta *postepay* allo stesso intestata per un importo complessivo di euro 267,00, rendendosi di fatto successivamente irreperibile.

3. La competenza territoriale di questo Tribunale è stata radicata dal Pubblico Ministero sull'assunto che la ricarica sulla carta *postepay* intestata all'odierno imputato, per l'importo complessivo di 267,00 euro e più puntualmente indicate nel capo d'imputazione, risulta effettuata, *da parte della persona offesa*, da una ricevitoria *Sisal* localizzata nell'ambito del Comune di Gualdo Tadino in provincia di Perugia (ove la persona offesa risulta al contempo residente).

4. Va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Giudice, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia per l'ulteriore corso del procedimento.

A tal riguardo occorre preliminarmente rimarcare come la truffa sia reato *a doppio evento consumativo*.

Con maggiore impegno esplicativo, affinché il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. possa ritenersi *consumato* - e non già meramente *tentato* - è necessario che ricorrano *entrambi gli eventi richiesti dalla disposizione richiamata* ed, in particolare, sia quello di *danno* relativo alla persona offesa, sia quello dell'*ingiusto profitto* relativo alla sfera giuridica del soggetto agente.

Questo Giudice non ignora che con una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (cfr., Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv.263962) - in una vicenda relativa peraltro proprio ad una truffa *on line* posta in essere attraverso ricarica su carta *postepay* da parte della persona offesa - è stato enunciato il principio di diritto a mente del quale "*Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay"), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima*".

Nella motivazione della pronuncia richiamata si legge testualmente "*In tema di truffa le Sezioni Unite penali di questa Corte hanno di recente ribadito che trattasi di reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo (S.U. - 16.12.98, Cellammare, CED 212079). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, è concorde nel ritenere che la truffa cd. contrattuale, quale è quella per cui si procede, è un reato di danno che si consuma nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. ex plurimis, sez. 2 - 29.01.98,*

Stabile, CED. 209671; sez. 2 - 16.04.97, Tassinari, CED 207831). *Danno che non solo deve avere contenuto economico, ma deve consistere anche per il soggetto passivo in una lesione del bene tutelato, concreta ed effettiva, e non soltanto potenziale (S.U., 22.03.69, P.M. c/Carraro, Cass. pen. 1969, pag. 1023; S.U., 30.11.74, Forneris, Cass. pen. 1975, pag. 741.). Va, infatti, osservato che la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi, due requisiti: il conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente e il danno da parte del soggetto leso: solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice (alla quale sono riconducibili causalmente i due suddetti eventi) si è completamente realizzata. Nei casi tipici in cui l'oggetto materiale del reato è costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è stato indicato in quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa.*

Nel caso in esame, tuttavia, il raggirato è stato realizzato attraverso l'uso di una carta postepay ricaricabile che consente il versamento di denaro su una carta propria o di terzi. Il conseguimento del profitto da parte del soggetto truffatore si è verificato nel momento stesso in cui la parte offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta ricaricabile a lui intestata. Detto versamento ha infatti realizzato contestualmente l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ha avuto immediatamente a disposizione la somma versata, e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”.

La Cassazione, in definitiva, ha affermato che nella peculiare ipotesi in cui il profitto della c.d. truffa contrattuale commessa a mezzo *internet* venga corrisposto attraverso la specifica modalità rappresentata dalla ricarica di una carta *postepay*, il *locus* ed il

tempus commissi delicti vadano rispettivamente individuati nel *luogo* (*id est*, l'ufficio postale presso il quale viene materialmente disposta dalla persona offesa la ricarica della carta *postepay*) e nel *momento* di effettivo invio della ricarica.

Le conclusioni rassegnate nella pronuncia richiamata - *limitatamente* all'ipotesi di truffa commessa attraverso ricarica di carta *postepay* - a sommosso avviso di questo Giudice, non risultano pienamente condivisibili mentre appare senz'altro preferibile l'opposto orientamento recepito, tra le altre, in una pronuncia di legittimità di poco precedente a mente della quale "*Nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni ed il conseguente pagamento "on line", il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa*" (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 7749 del 4 novembre 2014, Rv. 264696).

A tale conclusione, a ben vedere, conduce *proprio* la natura del delitto di truffa quale reato *a duplice evento consumativo*, profilo quest'ultimo ribadito con nettezza *anche* dall'opposto orientamento giurisprudenziale di legittimità già ricordato (*id est*, Cass. Pen., Sez. I, n. 25230 del 13 marzo 2015, Rv.263962).

Tralasciando una tesi pure talvolta affacciatasi in dottrina - a mente della quale il delitto di truffa risulterebbe caratterizzato persino da un *triplice evento consumativo*, dovendo considerarsi tale anche l'evento *intermedio* dell'induzione in errore della vittima degli artifici o raggiri - dalla conclusione circa la sussistenza di un *duplice evento consumativo* nell'economia del delitto di truffa derivano, ad avviso di questo Giudice, alcune *decisive* conseguenze di ordine sia teorico che pratico.

In primo luogo possono agevolmente prefigurarsi - contrariamente a quanto affermato nella pronuncia della Cassazione del 2015 - delle ipotesi nelle quali gli eventi di danno e di ingiusto

profitto si realizzano in luoghi ed in tempi diversi (ovvero ancora fattispecie nelle quali, più radicalmente, l'ingiusto profitto non viene affatto conseguito da parte dell'autore del reato).

Può farsi l'esempio, *invero assai frequente nella prassi giudiziaria*, in cui il soggetto agente (magari perché già gravato da numerosi precedenti penali che lo renderebbero agevolmente "riconoscibile" da parte delle potenziali vittime) richieda ed ottenga da parte della persona offesa una ricarica su carta *postepay* intestata ad una terza persona, *del tutto ignara della macchinazione*, confidando di sottrarle in un secondo momento la carta medesima ed il relativo codice segreto per prelevare l'importo corrisposto dal soggetto ingannato, conseguendo *soltanto in tale successivo momento* il profitto relativo al reato commesso.

Potrebbe ancora farsi l'esempio della ricarica effettuata su carta *postepay*, *medio tempore* sottoposta a sequestro nell'ambito di diverso procedimento penale per identico o analogo titolo di reato: anche in tale peculiare ipotesi, *luogo e tempo* di realizzazione degli eventi di danno e di ingiusto profitto non solo risultano logicamente non coincidenti, ma il secondo dei due - *ben più radicalmente* - verosimilmente non sarà più conseguito dall'autore dell'illecito.

Si pensi infine - tra le altre - all'ipotesi del soggetto agente che, per errore nella comunicazione alla vittima del numero di carta *postepay* sul quale effettuare la ricarica, *consegua solo a notevole distanza di tempo la disponibilità del relativo importo* (magari solo dopo l'espletamento di un lungo *iter* burocratico finalizzato a dimostrare all'ufficio postale competente di essere l'effettivo beneficiario della somma oggetto di trasferimento).

Tutti gli esempi sin qui rassegnati, pur nelle peculiarità innegabili che valgono a contraddistinguerli, sembrerebbero attestare *per tabulas* - su un piano fattuale, prima ancora che giuridico - l'erroneità dell'assunto secondo cui *nel momento e nel luogo di effettuazione della*

ricarica si realizzerebbero *contestualmente ed invariabilmente* sia l'evento di danno, sia l'ulteriore evento rappresentato dall'ingiusto profitto conseguito dal soggetto agente.

Tali eventi, per le ragioni che si è cercato di illustrare sinteticamente ed al di là degli specifici esempi addotti, mantengono una propria autonomia sia naturalistica, sia giuridica con ogni consequenziale statuizione in punto di individuazione del Giudice (*naturale, precostituito per legge*) territorialmente competente ai sensi degli artt. 8 e ss. c.p.p..

A fronte della predicata autonomia tra i due eventi di danno e di profitto cui si è più volte fatto riferimento, appare frutto di una - *invero difficilmente sostenibile* - forzatura ermeneutica concludere nel senso di un'*incondizionata prevalenza* del primo evento di danno a scapito del secondo relativo all'ingiusto profitto; evento, quest'ultimo, al quale il legislatore ha infatti dimostrato di attribuire pari dignità rispetto a quello di danno in ordine alla consumazione del delitto in questione.

Del resto - e si tratta di una *seconda* decisiva considerazione - anche relativamente alla truffa *on line* risulta agevolmente prefigurabile l'ipotesi del tentativo - in specie, quello *compiuto* - sussistendo quest'ultimo, in particolare, tutte le volte in cui (come reso evidente, peraltro, anche da alcuni degli esempi poc'anzi riportati) a fronte della *sicura* realizzazione di un *danno* in capo alla persona offesa non faccia seguito (ovvero non faccia *contestualmente* seguito) l'ulteriore evento dell'*ingiusto profitto* in capo all'autore dell'illecito.

Per tutte le ragioni sin qui compendiate, in definitiva, *in tanto* un delitto di truffa (compresa quella *on line*, ancorché realizzatasi attraverso una ricarica di carta *postepay*) può dirsi *consumato* - anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, primo comma, c.p.p. - *in quanto* vi sia stato l'*effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto* da

parte del soggetto agente; altrimenti opinando, come condivisibilmente rilevato dalla dottrina più sensibile, si correrebbe il rischio di derubricare l'evento in questione a mera *condizione obiettiva di punibilità* ex art. 44 c.p..

Le conclusioni sin qui rassegnate sono state recentemente condivise anche dalla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (cfr., *ex plurimis*, decreti nn.295/2015 e 281/2015 del novembre 2015).

Nei provvedimenti richiamati la Procura Generale, ponendosi in *consapevole contrasto* con l'opposto indirizzo accolto nel 2015 dai Giudici di Legittimità (ed inizialmente sostenuto anche dalla stessa Procura Generale), ha ribadito che il momento consumativo della truffa va individuato nell'istante dell'effettivo conseguimento (*attraverso riscossione o utilizzazione*) delle relative somme di denaro da parte dell'autore del reato *poiché è solo in tale luogo ed in tale preciso momento che si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la (altrimenti solo potenziale) lesione del patrimonio della persona offesa.*

Non può del resto sottacersi - e si tratta della terza decisiva conseguenza, stavolta di ordine pratico - che il criterio di individuazione del Giudice territorialmente competente che si è ritenuto di prediligere in questa sede ha l'innegabile pregio di garantire una efficiente concentrazione dell'attività di investigativa presso un unico Ufficio di Procura, evitando in tal modo il rischio di un'incontrollata proliferazione di procedimenti penali coinvolgenti più persone offese, *pur a fronte di un'unica inserzione fraudolenta posta in essere a mezzo internet dall'autore del reato.*

Con maggiore impegno esplicativo, a fronte di un unico annuncio potenzialmente decettivo, si assisterebbe ad una molteplicità di iscrizioni presso ciascuna Procura della Repubblica in dipendenza dei più disparati luoghi di residenza o domicilio delle singole persone

offese, con conseguente pregiudizio - come condivisibilmente rilevato dalla Procura Generale nel decreto 281/2015 - per l'efficacia complessiva dell'attività investigativa e di coordinamento nonché con un'inutile moltiplicazione dell'impegno delle forze dell'ordine e della magistratura.

In base ai più recenti orientamenti della Procura Generale presso la Corte Suprema della Cassazione - che ad avviso di questo Giudice, per tutte le ragioni indicate, risultano pienamente condivisibili - deve in definitiva concludersi che ai fini della determinazione della competenza territoriale ai sensi degli artt. 8 e ss. c.p.p. occorre avere riguardo:

1. nei casi di pagamento a mezzo *vaglia postale*, al luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso;
2. nei casi di pagamento a mezzo *bonifico*, al luogo ove ha sede la filiale presso la quale l'autore della condotta ha acceso il conto corrente su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario;
3. nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (*postepay* e simili), e ove detta carta sia "appoggiata" su un conto corrente bancario o postale, al luogo ove hanno sede la filiale della banca o l'ufficio postale presso il quale è stato acceso il conto medesimo;
4. nei casi di pagamento a mezzo ricarica di carta prepagata (*postepay* e simili), e ove detta carta non sia "appoggiata" ad alcun conto corrente, al luogo ove hanno sede l'ufficio o l'esercizio commerciale presso il quale la carta prepagata è stata attivata (identificabile attraverso il cd. codice univoco della carta).

Laddove le indagini espletate non abbiano consentito di acquisire alcuno dei dati di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, c.p.p. occorre avere riguardo, *in ordine successivo*, al luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.

5. Facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate, occorre concludere per la competenza territoriale del Tribunale di Venezia relativamente alle condotte contestate nell'unico capo d'imputazione per il quale si procede.

A tal riguardo occorre rimarcare in questa sede - come confermato anche dal Pubblico Ministero in udienza - che l'attività investigativa sin qui espletata *non* ha consentito di individuare l'ufficio postale di attivazione della carta *postepay* sulla quale risultano accreditate le somme indicate in rubrica, né tantomeno l'eventuale presenza di un conto corrente postale sul quale la carta suddetta risulti "appoggiata".

È invece circostanza *pacifica*, alla stregua della documentazione disponibile, quella per cui la residenza, la dimora ovvero il domicilio dell'imputato risultano collocati nell'ambito del Comune di Venezia (*ed in particolare nella località di Zelarino-Mestre*).

Va in definitiva dichiarata, ai sensi dell'art. 23 c.p.p., l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia per l'ulteriore corso del procedimento.

6. Ai sensi degli artt. 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

P.Q.M.

Visti gli artt. 8 e ss., 21 e 23 cod. proc. pen.,

DICHIARA

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia e per l'effetto

ORDINA

la trasmissione *urgente* degli atti, a cura della Cancelleria, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Venezia per l'ulteriore corso del procedimento;

visti gli artt. 544, primo comma e 545, secondo comma, c.p.p. è redatta motivazione contestuale che viene esposta alle parti in forma riassuntiva.

Così deciso in Perugia, il 20 luglio 2016.

Il Giudice

DOTT. FRANCESCO LOSCHI